

*Al Commissario straordinario di Governo
per il rigassificatore di Piombino*

Io Sottoscritto

secondo quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 97/2022

FORMULO

la seguente osservazione al c.d. Progetto FSRU Piombino

Testo dell'osservazione:

La nostra Associazione ritiene che **fonti molto autorevoli hanno dimostrato che bruciare gas di origine fossile è oggi economicamente più svantaggioso rispetto alla produzione della stessa energia utilizzando impianti fotovoltaici od eolici** a prescindere dagli ingenti danni economici ed ambientali che il cambiamento climatico sta provocando alla collettività. Bruciare il gas fossile, infatti, significa incrementare in atmosfera le concentrazioni di metano e anidride carbonica accentuando il cambiamento climatico stesso. Non serve richiamare gli impegni presi dai governi italiani nelle sedi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, poiché **nel realizzare opere di pubblico interesse appare doveroso e di semplice buon senso scegliere la tecnica economicamente più conveniente alla collettività e realizzabile in tempi più brevi.**

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che per la nostra Associazione è una fonte molto autorevole, commentando il rapporto Mitigation of Climate Change presentato il 4 aprile scorso dall'IPCC (il gruppo di lavoro intergovernativo dell'ONU sui cambiamenti climatici), ha affermato che: **«Investire in nuove infrastrutture per i combustibili fossili è una follia morale ed economica»** (<https://centroriformastato.it/wp-content/uploads/2022/04/guterres-fossili.pdf>). Tale affermazione è stata riportata anche dal quotidiano "The Guardian" del Regno Unito, che è stato tradotto in Italia dal settimanale "Internazionale" (<https://www.internazionale.it/magazine/damian-carrington/2022/06/23/chi-vuole-far-saltare-il-clima>).

Tralasciamo l'aspetto morale ed ambientale e i relativi gravi rischi, già ben segnalati dalle altre Osservazioni presentate al Commissario Eugenio Gianì dalle realtà democratiche di Piombino e fermiamoci sull'aspetto economico. Antonio Guterres l'ha voluto rimarcare aggiungendo: **“È ora di smettere di bruciare il nostro Pianeta”**, anche perché il report dell'IPCC espone opzioni praticabili e finanziariamente solide in ogni settore che possono mantenere viva la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, l'obiettivo dell'Accordo di Parigi, ribadito alla Cop26 di Glasgow, prioritario a prescindere dalla guerra del gas di Mosca alla UE.

Più recentemente, nel giugno scorso a Vienna, Antonio Guterres, ha affermato: **«Sono già disponibili opzioni energetiche più economiche, più affidabili e più eque sotto forma di energia eolica e solare. Questo vale per tutte le regioni. Il costo dell'energia solare e delle batterie è crollato dell'85% negli ultimi 10 anni. Il costo dell'energia eolica è diminuito del 55%. Petrolio e gas, invece, hanno raggiunto livelli record. E gli investimenti nelle energie rinnovabili creano tre volte più posti di lavoro rispetto ai combustibili fossili»**

(<https://greenreport.it/news/energia/guterres-e-schwarzenegger-ora-basta-davvero-con-i-finanziamenti-ai-combustibili-fossili/>).

Evidentemente il Governo italiano scegliendo il gas fossile non ritiene il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, una fonte autorevole e affidabile e ha compiuto scelte a danno della collettività.

Jeremy Rifkin, docente alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania, considerata una delle più prestigiose business school del mondo, ha sostenuto nel 2019 (<https://www.ibs.it/green-new-deal-globale-crollo-ebook-jeremy-rifkin/e/9788852097850>) che ben sette studi economici comparativi, compiuti o promossi in USA da Istituti privati di consulenza in investimenti energetici, hanno dimostrato che i costi a chilowattora dell'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico ed eolico sono inferiori a quelli prodotti dalle centrali a gas fossile. Oggi, rispetto al mercato del 2018/2019 il costo del gas fossile è decuplicato.

Tra tutti i suddetti studi si veda quello prodotto dal Global Power, Energy & Infrastructure Group di Lazard, che rilascia servizi di consulenza a clienti del settore pubblico e privato in materia di finanziamenti, fusioni e acquisizioni in campo energetico (https://www.lazard.com/media/450781/11-18-lcoelcos-press-release-2018_final.pdf).

Riteniamo assolutamente sbagliato non avere adottato la procedura di VIA ordinaria per stabilire la fattibilità del progetto SNAM su Piombino. Comunque, anche in una procedura d'urgenza come quella imposta dal Governo, è doveroso compiere una valutazione comparativa della tecnica proposta (dovrebbe ancora essere operante il dovere di operare con disciplina ed onore).

Anche la legislazione italiana, recependo le direttive europee in materia di Valutazione ambientale, impone una valutazione comparativa della tecnica proposta. Il D.Lgs 152/2006 all'art. 22 (*Studio di impatto ambientale*), afferma al comma 1 che: *“Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del presente decreto”* e precisa alla lettera d) dell'art. 22 che tale studio deve prevedere: *“una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”*. Nell'Allegato VII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 (*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22*), si precisa al punto 2 che si deve produrre: *“Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato”*.

Lo Studio Ambientale, presentato dalla società proponente SNAM Spa, pubblicato sul sito della Regione Toscana, tra la documentazione progettuale nell'Allegato 2–Studio Ambientale (<https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino>)

non contiene una valutazione comparativa. Nella Sezione I – Inquadramento Programmatico e Ambientale c'è solo una previsione nel caso che il progetto non venga attuato al Punto 3.11 (Probabile Evoluzione dell'ambiente in Caso di Mancata Attuazione del Progetto).

Ugualmente manca una valutazione comparativa nella Sezione II – Descrizione del Progetto, in cui al paragrafo 4 (Analisi delle alternative di progetto) si valutano le sole alternative usabili all'interno della tecnica di produzione energetica tramite il gas, mai messa in discussione, quindi della rigassificazione (metodologia di posa del gasdotto, tipologia dei relativi scavi, migliore localizzazione del porto per la sosta delle metaniere...).

Pertanto se il Commissario Eugenio Giani ritenesse che la società proponente lo Studio Ambientale del progetto in oggetto non debba presentare una valutazione comparativa, consentendole di derivare la scelta progettuale direttamente dal D.L. n.50 del 17/5/2022, proponiamo che lo stesso Commissario Eugenio Giani, raccogliendo le Osservazioni prodotte da più parti del territorio, chieda direttamente al Governo la suddetta valutazione comparativa.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la presente osservazione e gli eventuali allegati tecnici potranno essere pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino>

Elenco Allegati:

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Allegato tecnico A: Decreto Ministeriale di riconoscimento della Associazione Ambientalista nazionale;

Allegato tecnico B: Delega del Rappresentante legale nazionale della Associazione;